



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Plazal dal Sckòla, 77 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel: 0342 996394
e.mail: soic80300t@istruzione.it

Prot. 4325/C1-C4

Livigno, 27 ottobre 2014

Ai docenti dell'IC Livigno
Al personale ATA
Agli Atti

CIRCOLARE N. 35

OGGETTO: Regolamentazione dell'area di Via Li Pont mediante istituzione di un parcheggio riservato alla sosta degli autobus del servizio scolastico e ai veicoli regolarmente autorizzati.

Si trasmette, per opportuna conoscenza l'ordinanza n. 97 del 24/10/2014 del Comune di Livigno relativa all'oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

ORDINANZA N. 97 del 24/10/2014

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA CENSITA CATASTALMENTE AL FG. 30 MAPP. 1455 DEL COMUNE DI LIVIGNO (SO) DI VIA LI PONT, MEDIANTE ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO RISERVATO ALLA SOSTA DEGLI AUTOBUS DEL SERVIZIO SCOLASTICO E AI VEICOLI REGOLARMENTE AUTORIZZATI.

IL SINDACO

PREMESSO che con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nr. 102 dell'11 marzo 2014, il piazzale retrostante la palestra dell'edificio Scolastico di Santa Maria, di proprietà della Parrocchia Santa Maria, contraddistinto catastalmente al Foglio 30 Mappale nr. 1455, è stato dato in uso temporaneo al Comune di Livigno (SO) fino al 31 dicembre 2015, per far fronte ai problemi connessi al trasporto scolastico e per garantire un utilizzo in sicurezza dello stesso da parte degli alunni del plesso scolastico di Santa Maria, destinandolo prevalentemente ad area di sosta Bus – NCC, del trasporto scolastico;

ATTESO che la presenza di veicoli parcheggiati nell'area contraddistinta catastalmente al Foglio 30 Mappale nr. 1455, impedisce la temporanea sosta degli autobus e NCC del servizio trasporto scolastico;

RITENUTO opportuno, per i motivi citati, riservare l'area censita catastalmente al Fg. 30 Mapp. 1455, alla fermata e sosta gli autobus e NCC, adibiti al trasporto scolastico, al fine di poter far salire e scendere gli studenti delle scuole in totale sicurezza e senza intralciare la normale circolazione, autorizzando altresì la sosta ai veicoli muniti di regolare autorizzazione rilasciata dalla Parrocchia o dal Comando Polizia Locale di Livigno (SO);

SENTITO in proposito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Responsabile del Servizio Sicurezza ed il Parroco di Livigno (SO);

TENUTO CONTO che l'art. 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 prevede al comma 1, che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli e riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione;

VISTO il d.P.R. n. 495/1992;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti, di istituire:

- **un area di sosta permanente dalle ore 07.00 alle ore 19.00, presso l'area censita catastalmente al Fg. 30 Mapp. 1455, di Via Li Pont, in concessione al Comune di Livigno (SO), dal Lunedì al Sabato (*nei soli giorni feriali*) riservandola agli autobus e NCC adibiti al trasporto scolastico oltre ai veicoli muniti di regolare autorizzazione rilasciata dalla Parrocchia o dal Comando Polizia Locale di Livigno (SO) fino al 30 giugno 2015.**

STABILISCE - DISPONE

- che la sosta sia gestita nel rispetto delle seguenti norme comportamentali:
 1. per esigenze di controllo in condizioni di sicurezza da parte del personale preposto, i titoli abilitativi alla sosta (*Pass - autorizzazione*) dovranno essere esposti all'interno del veicolo, sulla parte anteriore sinistra del cruscotto.
 2. la mancata esposizione o l'assenza del titolo autorizzativo, saranno equivalenti a sosta non autorizzata e pertanto conseguentemente sanzionati secondo le norme del vigente Codice della Strada;
 3. i Pass o autorizzazioni, in caso di sottrazione o smarrimento, non potranno essere duplicati.
 4. nei giorni festivi, l'area è resa pubblica, prevalentemente per la sosta dei proprietari dei veicoli che partecipano alle funzioni religiose o attività parrocchiali;
 5. di provvedere a segnalare a norma del vigente C.d.S., la predetta area e di rimuovere l'eventuale segnaletica in contrasto;
 6. la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio ed apposizione di idonea segnaletica in loco e, nei casi previsti, di preavviso, secondo le norme del Codice della Strada;
 7. che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della relativa segnaletica stradale, che verrà posizionata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale ed i funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 285/1992;

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI.

Dalla Casa Comunale, li 24 ottobre 2014

Il Sindaco
Damiano Bormolini / INFOCERT SPA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005